



# COMUNE DI ISCHIA

## ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 12/11/2003

N. 273

### OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI ED A PROPORRE INTERVENTO VOLONTARIO AD OPPONENDUM NEL GIUDIZIO DI CUI AL RICORSO PROPOSTO DALLA REGIONE CAMPANIA IN PERSONA DEL PRESIDENTE DELLA G.R. CONTRO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART.32 DEL D.L. 269

L'anno duemilatre , addì dodici, del mese di novembre, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si e riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
AMALFITANO MARIO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che la Regione Campania ha proposto ricorso contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto legge 30.9.2003, n. 269 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 02.10.2003 – Sppl. Ordinario n. 157/L), che prevede il condono edilizio in particolare i commi nn. 1- 2- 3- 5 dal 14 a 23 e da 25 a 50 (in parte qua);

RITENUTO che, ad onta di quanto sostenuto nel ricorso della Regione Campania, il condono di cui al decreto legge 30.09.2003, n. 269, non appare costituzionalmente illegittimo e, dunque, non invasivo delle competenze regionali, ben potendo essere ricondotto alla legislazione esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dopo la modifica del titolo quinto della Costituzione.

Infatti, tale decreto legge, all'art. 32, si occupa proprio delle misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di

repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali, e tali attività sono sicuramente riconducibili alla materia della tutela del paesaggio e, più in generale, dell'ambiente;

CONSTATATO che l'iniziativa governativa è anche finalizzata alla "*regolarizzazione del settore nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico dell'edilizia*" e che la stessa fa salve, comunque, le diverse competenze delle autonomie locali sul governo del territorio, attribuendo espressamente alle regioni una serie di competenze specifiche come quelle relative alla possibilità di prevedere un incremento dell'oblazione ai fini dell'attivazione delle politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati dai fenomeni di abusivismo edilizio;

CONSIDERATO che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia finanziaria (art. 117, comma 2, lett. e, Cost.) e che la normativa condonistica si inserisce in un più ampio complesso di "*disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*";

RITENUTO, pertanto, che il decreto legge sul condono vada esente da censure di incostituzionalità anche perché ricollega la sanabilità delle opere alla verifica della loro conformità urbanistica, essendo, peraltro, interesse del Comune – in disparte i benefici di carattere patrimoniale derivanti dall'applicazione del condono edilizio – promuovere, attraverso la progressiva regolarizzazione del settore interventi di riqualificazione delle aree interessate dai fenomeni di abusivismo edilizio ed attivare tutti i rimedi necessari a garantire nel settore stesso l'unità giuridica ed economica e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali anche al fine di evitare disparità di trattamento tra situazioni identiche;

VALUTATA l'opportunità di un intervento "*ad opponendum*" nel giudizio costituzionale di cui sopra promosso dalla Regione Campania;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

VISTI i pareri allegati ed espressi dell'art.49 del D.L.vo 267/2000;

AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

- 1) Autorizzare l'intervento "*ad opponendum*" del Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t. rag. Giuseppe Brandi, nel giudizio di cui al ricorso proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., on. Antonio Bassolino, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri p.t. *per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto legge 30.09.2003, n. 269 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 02.10.2003 –Suppl. Ordinario n. 157/L), che prevede il condono edilizio, in particolare i commi nn. 1- 2 – 3- 5 dal 14 a 23 e da 25 a 50 (in parte qua)*", sull'erroneo presupposto che la normativa nazionale avrebbe invaso la sfera di legislazione (concorrente o residuale) di competenza della Regione.
- 2) Incaricare della difesa del Comune di Ischia l'avv. Lorenzo Bruno Molinaro, patrocinante innanzi alle giurisdizioni superiori, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso in Barano d'Ischia alla Piazza San Rocco n. 26.
- 3) Liquidare allo stesso un acconto quantizzabile in €. 1.000,00 oltre IVA e CPA;
- 4) Stabilire che al predetto professionista verrà deliberato un compenso professionale pari al minimo delle tariffe professionali;
- 5) Stabilire che il predetto professionista, nel termine di giorni cinque dalla data di comunicazione dell'incarico, faccia avere a questo Ente parcella preventiva compilata sul minimo tariffario e dichiarazione di accettazione dell'incarico;

- 6) Stabilire, altresì, che in mancanza di presentazione di apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico nel predetto termine, lo stesso si intenderà accettato con la esplicita clausola di cui al precedente punto 4);
- 7) Dare atto che la spesa di €. 1224,00 trova copertura finanziaria sul cap. n. 405/10 - Intervento 1.1.2.3 del bilancio 2003, giusto impegno contabile n.1863 assunto in data 12.11.2003 dal Servizio Ragioneria.
- 8) Dichiarare il presente deliberato attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.47 legge 142/90, previa votazione separata.

**Del che il presente verbale.**

**IL PRESIDENTE  
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

**IL MESSO COMUNALE**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_

- la delibera è legittima  
- - la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

- \_\_\_\_\_  
-

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

